



Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.

(citare nella risposta)

Prec. n.

Elenco Destinatari Allegato

Classifica 010.003.012 / 7(2014)

Savona, data del protocollo

PEC

Oggetto : D.Lgs 59/2013 – Procedure AUA – precisazioni in merito alle procedure ed alle competenze.

Nel corso della normale attività di ufficio si è constatato come le procedure seguite dai diversi SUAP in materia di AUA non siano omogenee.

A tale riguardo è opportuno sottolineare anche il fatto che la L.R. 12 /2017 ha “scardinato” alcune prassi usualmente adottate dalla Provincia di Savona con alcuni SUAP del territorio provinciale, che sembravano rendere abbastanza agevole lo svolgimento dei procedimenti di AUA e che, ad oggi, non appaiono più praticabili in relazione alle disposizioni introdotte dalla citata norma regionale.

A ciò si deve aggiungere che la Regione Liguria non risulta avere mai fornito puntuali indicazioni in merito alla procedure da seguire che, quindi, sono state interpretate in modo diverso da Provincia a Provincia, anche in relazione alle risorse localmente disponibili.

Per tale motivo questi uffici hanno tentato di orientarsi cercando di capire come hanno operato altre realtà. Nel lavoro di ricerca è stato rinvenuto un lavoro della Città Metropolitana di Torino che è sembrato interessante e che, in qualche misura, è stato preso a “modello” per la presente comunicazione (*Allegato 4*) con i necessari aggiustamenti in relazione alle diverse leggi regionali vigenti in Piemonte ed in Liguria.

Corre altresì l'obbligo di rappresentare a codeste Amministrazioni che, pur tenendo conto delle tempistiche previste dal D.Lgs 59/2013 per il rilascio dell'AUA, in relazione alla attuale carenza di personale conseguente alla riforma sulle competenze delle Province, in attuazione della Legge Delrio che ha ridotto drasticamente i trasferimenti economici a favore delle stesse ed ha introdotto meccanismi penalizzanti nella gestione delle risorse umane, il rispetto delle tempistiche stesse non potrà essere garantito.

In merito alle procedure per il rilascio delle AUA si ritiene, quindi, necessaria una correzione di rotta finalizzata a rendere omogenee le procedure sul territorio Provinciale.

I comuni in indirizzo sono pregati di trasmettere al SUAP di competenza copia della presente comunicazione.

-----**Sezione 1 (Procedure)**-----

Per l'analisi delle procedure di rilascio dell'AUA è necessario, in via preliminare, tipizzare i procedimenti:

TABELLA - A

TIPO	Richiesta solo AUA o anche altri Titoli abilitativi ?	Riferimento al DPR 59/2013
TIPO 1	<u>L'AUA E' L'UNICO</u> ATTO DI ASSENSO RICHIESTO	<i>(DPR 59/2013 – art. 4 comma 7 – tempo ≤ 90 giorni)</i>
TIPO 2	<u>L'AUA E' L'UNICO</u> ATTO DI ASSENSO RICHIESTO	<i>(DPR 59/2013 – art. 4 comma 7 – tempo ≤ 120 - 150 giorni)</i>
TIPO 3	<u>L'AUA NON E' L' UNICO</u> ATTO DI ASSENSO RICHIESTO	<i>(DPR 59/2013 – art. 4 comma 4 oppure art. 4 comma 5)</i>

Inoltre è necessario precisare che:

- (AUA TIPO 1 e 2) i tempi previsti dalle norma di settore ambientali (D.Lgs 152/2006) mantengono la loro validità ai fini del rilascio dei titoli abilitativi ambientali e NON SONO SOSTITUITI DAI TEMPI DI CUI ALLA 241/1990 e/o DAI TEMPI DI CUI AL DPR 160/2010 e s.m.i
- (AUA TIPO 1 e 2) all'esclusivo fine del rilascio dei titoli ambientali la conferenza dei servizi deve essere obbligatoriamente convocata solo nei casi espressamente previsti dalla legge (cioè per nuovi impianti che diano luogo ad emissioni in atmosfera) – rimane ferma la facoltà dell'Autorità Competente (A.C. - Provincia o Comune) di convocare la conferenza dei servizi, ove lo ritenesse opportuno/necessario, anche in casi diversi da quelli obbligatori.
- (AUA TIPO 3) l'AUA per il rilascio dei titoli ambientali di cui all'art. 3 del DPR 59/2013 costituisce un sub-procedimento autonomo (ivi comprese le tempistiche previste dalle norme di settore ambientale) che può – ma non obbligatoriamente – essere gestito in seno alla conferenza dei servizi indetta dal SUAP. Nei casi di tipo 3 la Provincia (quando autorità competente alla adozione dell'AUA) adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP. L'atto di adozione di AUA confluirà – quale atto autonomo – nella determinazione motivata di conclusione di conferenza dei servizi.

Ai sensi dell'art. 14 – bis, comma 2, lettera c, della L.241/1990, i termini per il rilascio dei provvedimenti delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale sono quelli previsti dalle specifiche disposizioni di legge quindi 90 giorni per le AUA di TIPO 1, ovvero 120-150 giorni per le AUA di TIPO 2 . Le stesse tempistiche valgono per le AUA di TIPO 3 in relazione al tipo di titolo ambientale che deve essere rilasciato

Procedura AUA TIPO 1 (<u>AUA UNICO ATTO DI ASSENSO RICHIESTO</u> - DPR 59/2013 – art. 4 comma 7 – tempo ≤ 90 giorni)
--

AUA unico atto di assenso richiesto **E** tempo previsto dalla normativa per il rilascio dei titoli ≤ 90 giorni, cioè l'AUA può riguardare la combinazione dei sotto elencati titoli ambientali:


- *autorizzazione scarichi acque reflue : D.Lgs 152/2006 – art. 124 comma 7 ;*
- *autorizzazione emissioni in atmosfera in procedura semplificata : D.Lgs 152/2006, Parte quinta, Titolo I – art. 272 comma 3 (tenendo conto di DGR 1260/2010 e s.m.i. - Oppure - Allegato 1 DPR 59/2013)*

- gestione rifiuti in procedura semplificata : D.Lgs 152/2006 – art. 216 comma 1.
- nulla osta acustico : Legge 447/1995 – art 8 (che non ha tempi procedurali predefiniti ed assume i tempi delle altre autorizzazioni ambientali)

In questa AUA TIPO 1, resta da capire in che rapporto sono tra loro le disposizioni di cui all'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/2006 e quella della L.R 43/1995 per la parte relativa ai “tempi di risposta” (L.R. 43/1995 art. 8 comma 2 e art. 9 comma 1, prevedono 120 giorni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione “provvisoria” e “definitiva” per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi. Mentre il D.Lgs 152/2006 non prevede autorizzazioni provvisorie e definitive per tali scarichi e, inoltre prevede un tempo di 90 giorni all'autorità competente per provvedere sulla domanda presentata.) E' ragionevole ipotizzare che le tempistiche stabilite dall'art. 124 del D.Lgs 152/2006 prevalgano rispetto a quelle di cui alla Legge Regionale, anche perché la legge nazionale non prevede le fasi di autorizzazione provvisoria e definitiva.

Quindi, in via astratta, quando si è di fronte ad una AUA TIPO 1 il percorso logico della procedura dovrebbe essere il seguente:

SCHEMA 1 – AUA di TIPO 1



la fase più “critica” per il SUAP può essere quella della individuazione della “Autorità Competente” (in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. 12/2017 art.li 18 e 19). Sul percorso per l'individuazione della “Autorità Competente” si tornerà nella “Sezione 2” successiva.


Procedura AUA TIPO 2 (AUA UNICO ATTO DI ASSENSO RICHIESTO - DPR 59/2013 – art. 4 comma 7 – tempo ≤ 120 – 150 giorni)

Per le AUA TIPO 2 la definizione della competenza è estremamente più semplice. Infatti tra i procedimenti individuati all'art. 3 del DPR 59/2013 che prevedono una durata maggiore di 90 giorni esistono solo due categorie di autorizzazioni, entrambe di competenza provinciale, cioè :

- *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – procedura ordinaria :D.Lgs 152/2006, Parte quinta, Titolo I– art. 269 , art. 281*
- *Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti da processo depurazione in agricoltura : D.Lgs 99/1992 - art.9*

quindi tutte le AUA TIPO 2 saranno di competenza provinciale. In pratica basta che vi sia la necessità di rilascio di autorizzazione ordinaria per le emissioni in atmosfera e la procedura dell'intera AUA sarà della Provincia.

SCHEMA 2 – AUA di TIPO 2



Procedura AUA TIPO 3 (L'AUA NON E' L' UNICO ATTO DI ASSENSO RICHIESTO - DPR 59/2013 – art. 4 comma 4 oppure comma 5)


Questo tipo procedura esige che, oltre ai titoli abilitativi di cui all'art. 3 Del DPR 59, il proponente richieda altri atti di assenso.

A titolo di esempio si può ipotizzare una azienda di nuovo insediamento la quale, oltre ai titoli abilitativi ambientali dell'AUA, richieda titoli edilizi per la realizzazione della struttura che sarà successivamente dedicata ad ospitare l'attività progettata.


La parte “edilizia” della procedura attivata presso il SUAP potrà prevedere la necessità di titoli : edilizi, urbanistici, paesaggistici , beni culturali archeologici, valutazione di incidenza, vincolo idrogeologico ecc. .

In questo caso il SUAP attiva il Procedimento Unico e, nei tempi stabiliti dal DPR 160/2010, convoca la Conferenza dei Servizi alla quale verranno invitati l'Autorità Competente al rilascio dell'AUA ed i diversi Enti preposti al rilascio degli ulteriori titoli autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento.

SCHEMA 3 - AUA di TIPO 3



SCHEMA 4 - AUA di TIPO 3



Ai sensi dell'art. 14 – bis, comma 2, lettera c, della L.241/1990, i termini per il rilascio dei provvedimenti delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale sono quelli previsti dalle specifiche disposizioni di legge quindi 90 giorni per le AUA di TIPO 1, ovvero 120-150 giorni per le AUA di TIPO 2 . Le stesse tempistiche valgono per le AUA di TIPO 3 in relazione al tipo di titolo ambientale che deve essere rilasciato.

----- Sezione 2 (Individuazione Autorità Competente) -----

TABELLA – B

Titolo abilitativo sostituito	Fonte normativa	Autorità Competente	Conferenza Servizi	Pareri altri Enti	Tempi (gg)	AUA
Autorizzazione scarichi acque reflue industriali	D.Lgs 152/2006, Parte terza, Titolo IV, Capo II, art. 124	In acque superficiali Provincia	NO	NO	90	Obblig.
		In fognatura EGA (Ente di Governo d'Ambito)	NO	Gestore servizio idrico integrato		
Comunicazione preventiva utilizzazione agronomica effluenti allevamento, frantoi ed altre industrie ivi indicate	D.Lgs 152/2006, Parte terza, Titolo III, Capo IV, art. 112	Comune	NO	NO	=	Facolt. Art. 3 comma 3 DPR 59/13
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	D.Lgs 152/2006, Parte quinta, Titolo I – art. 269 , art. 281	Provincia	SI (nuovi impianti)	Comune (nuovi impianti)	120 /240	Obblig.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura semplificata – art. 272)	D.Lgs 152/2006, Parte quinta, Titolo I – art. 272 comma 3	Comune	NO	NO	45	Facolt. Art. 3 comma 3 DPR 59/13
Comunicazione “nulla osta” impatto acustico	Legge 447/1995 – art 8	Comune	NO	NO	Quelli dei procedim. ambientali connessi	Facolt. Art. 3 comma 3 DPR 59/13
Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti da processo depurazione in agricoltura	D.Lgs 99/1992 - art.9	Provincia	NO	NO	120	Obblig.
Comunicazione recupero rifiuti in procedura semplificata	D.Lgs 152/2006, Parte quarta, Titolo I, capo V – art.li 214, 215, 216	Provincia	NO	Comune	90	Facolt. Art. 3 comma 3 DPR 59/13
Scarichi acque reflue domestiche	D.Lgs 152/2006, Parte terza, Titolo IV, Capo II, art. 124 comma 4	Scarichi sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito – NO AUA				
Scarichi acque reflue industriali assimilate alle domestiche	D.Lgs 152/2006, Parte terza, Titolo IV, Capo II, art. 124 comma 4	Scarichi sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito – NO AUA				
Acque meteoriche di dilavamento	D.Lgs 152/2006, Parte terza, Titolo III, Capo IV, art. 113.	Il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Regolamento Regionale 4/2009 non è fra i titoli sostituiti dall'AUA – NO AUA				

In particolare tenendo in considerazione le indicazioni di cui all'art. 19 della L.R 12/2017 saranno di **esclusiva competenza comunale** le AUA che riguardino esclusivamente uno o più dei seguenti aspetti :

1. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive modificazioni e integrazioni;
2. comunicazione preventiva, di cui all'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3. autorizzazione generale, di cui all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi in cui la Regione ovvero lo Stato abbiano approvato i modelli semplificati;

Il percorso decisionale per l'individuazione della Autorità Competente alla adozione di una AUA è

TABELLA - C

LR 12/2017 art. 19 comma 1 lettera a) (Nulla osta acustico) (*)	LR 12/2017 art. 19 comma 1 lettera c) (emissioni atmosfera) Autorizzazione generale, di cui all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006	Scarico di acque reflue domestiche.	Scarico di acque reflue industriali				Soggetto competente (al rilascio dell'AUA ove necessaria ovvero all'esame della comunicazione o autorizzazione di carattere generale)	
			Assimilate ad acque reflue domestiche		Non assimilate ad acque reflue domestiche			
			In fognatura	In acque superficiali	In fognatura	In acque superficiali		
X	----	----	----	----	----	----	Comune	1
			X	----				
			----	X				
			Irrilevante la presenza di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alla domestiche se presenti anche scarichi industriali					
				----	X	Provincia	3	
X	----	X	----	----	----	----	Comune	4
			X	----				
			----	X				
			Irrilevante la presenza di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alla domestiche se presenti anche scarichi industriali					
				----	X	Provincia	6	
X	X	----	----	----	----	----	Comune	7
			X	----				
			----	X				
			Irrilevante la presenza di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alla domestiche se presenti anche scarichi industriali					
				----	X	Provincia	9	
X	X	X	----	----	----	----	Comune	10
			X	----				
			----	X				
			Irrilevante la presenza di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alla domestiche se presenti anche scarichi industriali					
				----	X	Provincia	12	
----	X	----	----	----	----	----	Comune	13
			X	----				
			----	X				
			Irrilevante la presenza di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alla domestiche se presenti anche scarichi industriali					
				----	X	Provincia	15	
----	X	X	----	----	----	----	Comune	16
			X	----				
			----	X				
			Irrilevante la presenza di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alla domestiche se presenti anche scarichi industriali					
				----	X	Provincia	18	
Acque meteoriche di dilavamento – Acque di prima pioggia	Recapito in rete fognaria	L'Approvazione del Piano di Gestione di cui al Regolamento Regionale 4/2009 non ricade tra i titoli sostituiti dall'AUA . <u>Non Necessario rilascio AUA.</u>						
	Recapito in acque superficiali	L'Approvazione del Piano di Gestione di cui al Regolamento Regionale 4/2009 non ricade tra i titoli sostituiti dall'AUA . <u>Non Necessario rilascio AUA.</u>						

-----Sezione 3 (Conferenza dei servizi)-----

Ai fini del rilascio dell'AUA le norme di settore prevedono l'obbligo della Conferenza dei servizi SOLO nel caso in cui sia necessario autorizzare NUOVI impianti che diano origine ad emissioni in atmosfera. Per le altre fattispecie disciplinate dal DPR 59/2013 (scarichi acque reflue, gestione rifiuti in procedura semplificata, spandimento fanghi di depurazione, nulla osta acustico, comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ecc) la conferenza dei servizi NON E' PREVISTA.

Gli uffici della Provincia si riservano di valutare, caso per caso ai fini di agevolare lo svolgimento del procedimento, l'opportunità di convocare conferenze dei servizi anche per AUA per le quali non sarebbe obbligatoria la convocazione della conferenza stessa.

In ogni caso per le pratiche di competenza provinciale verrà chiesto - come di consueto - il parere al comune territorialmente competente circa il rilascio dell'AUA (in particolare per quanto riguarda le attività di gestione rifiuti) ed il "nulla osta acustico" nei casi necessari.

Ai gestori del servizio idrico integrato verrà chiesto il consenso per l'allaccio di nuovi scarichi di acque reflue alle fognature (autorizzazione all'allaccio) e le prescrizioni da impartire affinché gli scarichi di acque reflue industriali (nuovi o esistenti) siano compatibili con il sistema di depurazione esistente ed eventuali altre prescrizioni ritenute necessarie.

-----Sezione 4 (Esempi)-----

Esempio 1 :

Nuova attività (oppure rinnovo di autorizzazione) di autocarrozzeria (oppure falegnameria ecc.) che:

- a) rispetta le prescrizioni tecniche della DGR 1260/2010
- b) è dotata di servizi igienici per il personale (Docce e WC)
- c) presenta valutazione previsionale di impatto acustico per "nulla osta acustico comunale"

AUA TIPO 1 : (AUA unico atto di assenso richiesto - DPR 59/2013 – art. 4 comma 7 – tempo ≤ 90 giorni)

Competenza : Comune

AUA : NON obbligatoria [riguarda 3 "titoli" di cui 2 sono comunicazioni a) e c) ed una attività sempre ammessa b) scarico di acque reflue assimilato alle domestiche]

Esempio 2 :

Nuova attività di agriturismo che :

- a) ha scarichi di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche a sensi della L.R. 29/2007
- b) prevede attività di intrattenimento musicale e presenta valutazione previsionale di impatto acustico

AUA TIPO 1 : (AUA unico atto di assenso richiesto - DPR 59/2013 – art. 4 comma 7 – tempo ≤ 90 giorni)

Competenza : Comune

AUA : NON obbligatoria [riguarda 3 "titoli" di cui 2 sono comunicazioni a) e c) ed una attività sempre ammessa b) scarico di acque reflue assimilato alle domestiche]

Esempio 3

Distributore stradale di carburanti che :

- presenta il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento

Competenza : dipende dal recapito (Provincia in acque superficiali ovvero EGA se in fognatura)

AUA : **NO** (l'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Regolamento Regionale 4/2009 NON E' tra i titoli sostituiti dall'AUA)

Esempio 4 :

Nuova attività (oppure rinnovo di autorizzazione) di autocarrozzeria (oppure falegnameria ecc.) che:

- a) NON rispetta le prescrizioni tecniche della DGR 1260/2010
- b) è dotata di servizi igienici per il personale (Docce e WC)
- c) presenta valutazione previsionale di impatto acustico per “nulla osta acustico comunale”

AUA TIPO 2 : (AUA unico atto di assenso richiesto - DPR 59/2013 – art. 4 comma 7 – tempo ≥ 90 giorni - in quanto non essendo applicabili le procedure semplificate di cui alla DGR 1260/2010 si trasforma in una autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006 di competenza della Provincia – come da art. 18 comma 1 lettera f) della L.R. 12/2017)

Competenza : Provincia

AUA : obbligatoria

Esempio 5 :

Nuova attività (oppure rinnovo di autorizzazione) di autocarrozzeria (oppure falegnameria ecc.) che:

- a) chiede autorizzazione edilizia a realizzazione nuovo capannone per ospitare attività
- b) l'attività da insediare rispetterà le prescrizioni tecniche della DGR 1260/2010
- c) sarà dotata di servizi igienici per il personale (Docce e WC)
- d) presenta valutazione previsionale di impatto acustico per “nulla osta acustico comunale”

AUA TIPO 3 : (l' AUA **NON E'** l'unico atto di assenso richiesto - DPR 59/2013 – art. 4 comma 4 – tempo ≤ 90 giorni)

Competenza : Comune per la parte ambientale – il SUAP convoca CDS ex DPR 160/2010

AUA : NON obbligatoria [riguarda 3 “titoli” ambientali di cui 2 sono comunicazioni b) e d) ed una attività sempre ammessa c) scarico di acque reflue assimilato alle domestiche]

-----Approfondimenti-----

Al fine di individuare l'Autorità Competente occorre svolgere le seguenti considerazioni :

- se il SUAP non è messo in condizione di individuare il soggetto competente alla adozione dell'AUA, sarà costretto ad inviare l'istanza di AUA a tutti i soggetti potenzialmente interessati. Questo potrebbe determinare un “rimpallo” delle pratiche trasmesse dal SUAP tra Provincia e Comune.
- se l'insediamento in esame prevede la “gestione dei rifiuti” in procedura semplificata (art. 216 del D.Lgs 152/2006), l'autorità competente sarà la Provincia in quanto questo aspetto è direttamente escluso da quelli riservati al Comune;
- se l'insediamento in esame dà luogo a “scarichi di acque reflue industriali” - diverse da quelle assimilate ad acque reflue domestiche - in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. 29/2007 - l'autorità competente sarà :
 - per gli scarichi in pubblica fognatura: l'Ente di Governo dell'Ambito (c/o la Provincia) con il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato territorialmente competente;
 - per gli scarichi in acque superficiali: la Provincia;
 in quanto questa tipologia di autorizzazioni è esclusa da quelle riservate al Comune.
- se l'insediamento in esame dà luogo ad emissioni in atmosfera ricomprese nell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 (semplificate) la competenza è comunale con le precisazioni che seguiranno;
- se l'insediamento in esame presenta problematiche acustiche il “nulla osta acustico” è di competenza comunale . Solo se almeno uno degli altri aspetti ambientali di cui ai precedenti punti individua la competenza provinciale allora il “nulla osta acustico” sarà ricompreso nel provvedimento di adozione di AUA della Provincia. Per quanto riguarda il nulla osta acustico, poi, si può osservare che il DPR 227/2011, all'art. 4 comma 1, individua le “attività a bassa rumorosità” per le quali il “nulla osta” stesso potrebbe non essere necessario;

Emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs 152/2006.

Le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del D.Lgs 152/2006 (relative alle emissioni in atmosfera) sono disciplinate sia da normativa nazionale (*Allegato 1 al D.Lgs 59/2013 che disciplina le “Attività in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II”*) che da disposizioni Regionali (*segnatamente con la delibera della Giunta n.1260 del 29 ottobre 2010 “Rinnovo delle autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera - art. 272 del d.lgs. 152/06”, successivamente modificata ed integrata dalle delibere n.537 del 20 maggio 2011, n.1420 del 25 novembre 2011 e da ultimo dalla deliberazione n.984 del 3 agosto 2012*).

Quando una attività è disciplinata sia dalle disposizioni regionali che da quella nazionali le prime, cioè quelle regionali, prevalgono su quelle nazionali di cui all'Allegato 1 del DPR 59/2013 (come da disposizioni di cui all'art. Art 7 del DPR 59 stesso).

In base alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 12/2017 sono di competenza comunale le autorizzazioni di carattere generale, di cui all'articolo 272 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi in cui la Regione ovvero lo Stato abbiano approvato i modelli semplificati;

Al riguardo pare opportuno precisare che nei casi in cui, eventualmente anche per sopravvenuta nuova normativa, la pertinente disciplina regionale attualmente vigente non fosse più compiutamente applicabile al caso di specie, la competenza dovrà essere ricondotta in capo alla Provincia. Invece nel caso in cui - per ipotesi - la disciplina regionale venisse soppressa, riacquisirebbero validità ed efficacia le pertinenti disposizioni di cui all'Allegato 1 del DPR 59/2013 (*per altro successive alle Delibere regionali sopra citate*) e, in relazione alle disposizioni di cui all'art.19 comma 1 lettere d) ed e) della L.R. N°12/2017, la

competenza dovrebbe essere ricondotta alla Provincia solo nel caso in cui le disposizioni di cui all'Allegato 1 del DPR 59/2013 non fossero compiutamente applicabili al caso di specie.

Una rilevante “complicazione” per l'individuazione dell'Autorità Competente da parte del SUAP, deriva dalle disposizioni di cui alla lettera f) dell'art. 18 della L.R. 12/2017. Infatti a seguito della disposizione citata se una attività di cui all'art. 272 (Emissioni in atmosfera semplificate) non risponde esattamente alle previsioni di cui alla DGR 1260 del 2010 e s.m.i. (ovvero a quelle dell'Allegato 1 del D.P.R. 59/2013 nel caso in cui l'attività in esame non sia contemplata tra quelle della DGR 1260 stessa) diventa di competenza provinciale, mentre in passato - sulla base delle precedenti indicazioni regionali - permaneva di competenza comunale ed, il comune stesso, rilasciava una autorizzazione ordinaria.

Il problema è che, ora, per valutare se l'attività risponde alle disposizioni richiamate in precedenza è necessaria una istruttoria preliminare oppure, in alternativa, il SUAP deve fidarsi ciecamente delle dichiarazioni del progettista.

Scarichi di acque reflue di all'rt 124 del D.Lgs 152/2006

Dalle ripartizioni in merito alle competenze sull'AUA operata con la L.R. 12/2017 appaiono escluse (*o meglio non puntualmente precisate*) le competenze relative agli scarichi in pubblica fognatura.

In merito si deve evidenziare che nel caso in cui una delle attività di cui alle lettere a) b) e d) dell'art. 19 della L.R. 12/2017 (il cui rilascio dell'AUA è attribuito alla competenza esclusiva dei comuni) preveda anche l'esistenza di un qualche tipo di scarico di acque reflue, potrebbe apparire invece sottratta alla competenza del comune.

Si deve precisare, al riguardo, che è estremamente probabile che una qualsiasi attività, dia luogo a qualche tipo di scarico di acque reflue. Ad esempio: un locale di intrattenimento musicale, un cinema, una sala da ballo oltre agli aspetti legati al “nulla osta acustico” avrebbero certamente – anzi obbligatoriamente – degli scarichi di acque reflue dovute ai servizi igienici delle attività citate.

Così come una attività di falegnameria (*disciplinata in via semplificata ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 e quindi ricadente nel punto d) del comma 1 dell'art. 19 della L.R.12/2017*) dovrà obbligatoriamente essere dotata almeno dei servizi igienici, dai quali dovranno essere scaricate le relative acque reflue.

In base a queste elementari osservazioni, le competenze esclusive dei comuni previste dall'art. 19 della L.R. 12/2017 sarebbero nei fatti “svuotate” e probabilmente si ridurrebbero, in sostanza, a sporadici casi, probabilmente legati agli aspetti acustici.

Gli scarichi di acque reflue, per altro, in linea di massima possono essere sistematicamente suddivisi in:

- i. scarichi di acque reflue domestiche (*intendendosi per tali anche quelle che provengono esclusivamente dai servizi igienici degli insediamenti produttivi e non convogliate insieme ad eventuali scarichi industriali*).
- ii. immissioni di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle superfici esterne (*se non commiste anche con acque reflue industriali*).
- iii. scarichi di acque reflue industriali (*provenienti da lavorazioni, processi, lavaggi, anche se convogliate insieme ad acque reflue domestiche*).

Per quanto riguarda il punto i. (*scarichi di acque reflue domestiche*) si osserva che :

in base all'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006 (*che deroga espressamente l'obbligo di autorizzazione per gli scarichi previsto dall'art. 124 comma 1*) gli

scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito. Per cui per gli stessi scarichi di acque reflue domestiche non appare obbligatorio il rilascio dell'AUA. Per cui ad esempio :

- L'esistenza di uno scarico di acque domestiche in una attività che deve ottenere il nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (acustica), poniamo una attività di discoteca, non muta la competenza esclusivamente comunale in merito al rilascio dell'AUA.
- L'esistenza di uno scarico di acque domestiche in una attività sottoposta ad autorizzazione generale, di cui all'articolo 272 del D.lgs. 152/2006, nei casi in cui la Regione abbia approvato i relativi modelli semplificati, non muta la competenza esclusivamente comunale in merito al rilascio dell'AUA. ;

Per quanto riguarda il punto ii (*immissioni di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle superfici esterne*) si precisa che :

L'approvazione del “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento” di cui Regolamento Regionale 4/2009, non è tra i titoli sostituiti dall'AUA, circostanza per altro già chiarita dalla Regione Liguria con nota n° PG/2014/136618 del 08/07/2014 che si allega in copia alla presente (Allegato 1)

L'immissione delle acque di prima pioggia, in recapiti ammessi dal Regolamento Regionale 4/2009, non costituisce scarico da sottoporre alla autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs 152/2006. Al riguardo vedere la nota della Regione Liguria prot. PG/2010/170888 del 07/12/2010 (Allegato 2)

Se l'unico aspetto da esaminare è costituito da acque meteoriche di dilavamento l'AUA non è necessaria/obbligatoria e l'approvazione del “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento” è disciplinato esclusivamente dal Regolamento Regionale 4/2009 (*ove fosse ritenuto opportuno, si osserva che non è vietato integrare l'approvazione del “piano” nell'AUA*).

Per quanto riguarda il punto iii *scarichi di acque reflue industriali (provenienti da lavorazioni, processi, lavaggi, anche se convogliate insieme ad acque reflue domestiche)* si precisa che :

L'esistenza di uno scarico di acque reflue industriali determina in ogni caso il trasferimento della competenza alla Provincia, indipendentemente dalle attività svolte nell'insediamento (*anche se ricomprese tra quelle assegnate alle esclusive competenze comunali, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 12/2017*), fatta eccezione per quei casi in cui le acque reflue industriali siano assimilate alle “acque reflue domestiche” a sensi della L.R 29/2007.

In quest'ultimo caso, sul presupposto che, in base all'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006 (*che deroga espressamente l'obbligo di autorizzazione per gli scarichi previsto dall'art. 124 comma 1*) gli scarichi di acque reflue (*assimilate alle*) domestiche in reti fognarie siano sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito e che, quindi, per scarichi di acque reflue domestiche non sia obbligatorio il rilascio dell'AUA :

- a) i casi indicati con i numeri **1,7, 13** nella precedente Tabella C, sono certamente di competenza comunale (non ci sono scarichi di alcun tipo). D'altro lato questi casi difficilmente rappresentano una “situazione reale”. Infatti è difficile immaginare che esista una qualche attività potenzialmente da sottoporre ad AUA che, come minimo, non abbia anche i servizi igienici (falegname, carrozziere ecc.)

- b) i casi indicati con i numeri **4,10,16** nella precedente Tabella C sono di competenza **comunale** sul presupposto che:
- i) gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di autorizzazione espressa, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006 (*che deroga espressamente l'obbligo di autorizzazione per gli scarichi previsto dall'art. 124 comma 1*) e che, quindi, non necessitano di AUA;
 - ii) gli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici (Wc, docce, cucine ecc) di attività di cui all'Allegato A della L.R. 29/2007 sono assimilati alle “acque reflue domestiche”;
 - iii) gli scarichi di acque reflue di qualunque natura, provenienti da insediamenti disciplinati dall'Allegato A della L.R. 29/2007 che rispettano le condizioni ivi stabilite (scheda 3) sono assimilate alle “acque reflue domestiche”;

Questa circostanza è stata chiarita dalla Regione Liguria con nota n° prot. PG/2018/178122 del 22/06/2018, che si allega in copia alla presente (Allegato 3)

AUA di competenza provinciale

Per quanto riguarda le AUA di competenza Provinciale si richiama l'art 18 della L.R. 12/2007 alla lettera g) il quale indica :

g) autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quanto di competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 19.

Per cui, almeno ad un primo esame, tutte le AUA indicate nella precedente Tabella C con i numeri 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12,14, 15, 17 e 18 risultano di competenza provinciale. Corre l'obbligo di precisare che gli impianti di gestione rifiuti (diversi da quelli di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/2006) sono stati esclusi dall'AUA in quanto la procedura codificata all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 costituisce già, essa stessa, una autorizzazione unica, diversa da quella dell'AUA, alla quale rimangono sottoposti solo gli impianti cosiddetti “in procedura semplificata” di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le disposizioni residuali di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013.

Per quanto riguarda gli impianti di gestione rifiuti in procedura semplificata (art. 216 del D.Lgs 152/2006) le AUA restano in ogni caso di competenza dalla Provincia.

Si precisa ulteriormente che nei casi in cui un impianto di gestione rifiuti già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 dovesse richiedere una AUA per gli aspetti disciplinati dal DPR 59/2013, la Provincia si adopererà per integrare nell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 gli ulteriori titoli ambientali necessari, in vece del rilascio dell'AUA richiesta. Infatti l'art. 208 prevede che l'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.

Si deve precisare che nei casi indicati nella Tabella C con i numeri: **2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 e 12**, cioè quei casi che prevedono il rilascio del “nulla osta acustico” nel corpo dell'AUA, la

competenza sul rilascio del “nulla osta acustico” rimane, in ogni caso, in capo al Comune che dovrà trasmetterlo alla Provincia, tenendo conto di quanto di seguito precisato.

(*) Il DPR 227/2011, all'art. 4 comma 1, individua le “attività a bassa rumorosità” che vengono elencate nell'Allegato B allo stesso decreto. Per tali attività vengono previsti percorsi amministrativi che prescindono dal rilascio del “nulla osta acustico”. In particolare, ricordando che il Decreto 227/2011 si applica solo alle PMI di cui al D.M. 18/04/2005 :

- le attività elencate nell'Allegato B al DPR 227/2011, che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni od eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, sono esonerate dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 commi 2,3 e 4 della L. 447/95 e, quindi per le stesse attività non risulta necessario il preventivo rilascio del “nulla osta acustico” del Comune territorialmente competente;
- nei casi in cui le attività elencate nell'Allegato B al DPR 227/2011 utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni od eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e la stessa documentazione, ove venga attestato che non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L. 447/1995. Anche in questo caso – ferme restando le sanzioni per eventuali dichiarazioni mendaci – non risulta necessario il preventivo rilascio del “nulla osta acustico” del Comune territorialmente competente.
- Per tutte le altre attività – sempre comprese nel novero delle PMI – le cui emissioni sonore non superano i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale la documentazione di cui all'art. 8 commi 2,3 e 4 della L. 447/1995 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L. 447/1995. Anche in questo caso – ferme restando le sanzioni per eventuali dichiarazioni mendaci – non risulta necessario il preventivo rilascio del “nulla osta acustico” del Comune territorialmente competente.
- In tutti gli altri casi è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 6, della L. 447/1995 e di ottenere, dal Comune territorialmente competente, espresso “nulla osta acustico”.

La Regione Liguria, a cui è stata indirizzata per conoscenza la presente comunicazione, ove ritenesse non corrette le indicazioni contenute nella presente nota, è pregata di darne comunicazione alla scrivente ed a tutti i destinatari, indicando contestualmente le opportune correzioni da adottare.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing Vincenzo Gareri)
firmato digitalmente

Elenco destinatari:

Tutti i Comuni della Provincia di Savona

Consorzio Depurazione Acque Savona

CIRA

Servizi Ambientali

Regione Liguria

Ponente Acque

SCA